

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Visto, *il Guardasigilli: CANCELLIERI*

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148

ALLEGATO I
(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI
DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

Tipo di strumento
Contatori dell'acqua: Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni
Contatori di calore: Contatori di calore con portata Q_p fino a 3 m ³ /h a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni Contatori di calore con portata Q_p superiore a 3m ³ /h a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni

